

REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI TIPOLOGIA B (art. 27 L. 114/98)

Il presente Regolamento (composto da n. 16 articoli) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n..... del.....

REGOLAMENTO delle modalità di svolgimento del mercato di tipologia B (art. 27 L. 114/98)

ART. 1 - TIPOLOGIA DEL MERCATO

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL MERCATO

ART. 3 - GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

ART. 4 - CONCESSIONE DEL POSTEGGI

ART. 5 - CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 6 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

ART. 7 - TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEGLI OPERATORI DEL MERCATO

ART. 8 - ASSENZE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

ART. 9 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

ART. 10 - NORME IGIENICO SANITARIE

ART. 11 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 12 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

ART.13 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 14 - SANZIONI

ART. 15 - COMITATO CONSULTIVO DEL MERCATO

ART. 16 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO E DEI SERVIZI ACCESSORI

ART.1 TIPOLOGIA DEL MERCATO

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche (art. 1, comma 1, lettera A e B) della Legge Regionale n.18 del 11/06/99. Nel mercato possono essere trattati tutti i prodotti oggetto di commercio consentiti dalla Legge.

L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dalla Legge n.114 del 31/03/98, e dalla Legge Regionale n.18 del 11/06/99 (e successive modifiche ed integrazioni), e dal presente regolamento.

ART.2 - LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Il mercato si svolge nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 10/11/2011 nella quale sono evidenziati:

La zona, l'ampiezza e la delimitazione dell'area destinata all'esercizio del commercio non alimentare.

La zona, l'ampiezza e la delimitazione dell'area destinata all'esercizio del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e dei produttori agricoli di cui alla legge 9/02/63 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

La superficie, il loro numero progressivo e la collocazione dei posti riservati ai banchi degli operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui alla Legge n.114/98 (art.28,c.1 lett.A} sia dei produttori agricoli di cui alla Legge n. 59/63.

Qualora in caso di manifestazioni o iniziative locali o comunque per motivi di pubblico interesse, si renda necessario lo spostamento di taluni operatori del mercato, gli stessi saranno temporaneamente collocati in aree alternative individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria. In tal caso, il Sindaco provvede, con apposita ordinanza, a disporre il temporaneo spostamento degli operatori interessati, secondo le pubbliche esigenze del momento.

Provvede, inoltre, alla dislocazione ed assegnazione temporanea dei nuovi posti che verranno effettuate tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei posti temporaneamente abbandonati dagli interessati, compatibilmente, con le dimensioni e le caratteristiche delle aree individuate e dei banchi di vendita.

I nuovi posti sono assegnati temporaneamente sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante da una apposita graduatoria, formulata in base all'anzianità di frequenza al mercato riferita non all' esercente ma all'azienda oggetto di spostamento, opportunamente autodichiarata ai sensi delle norme vigenti.

In presenza di stessa anzianità si provvederà a verificare l'anzianità di attività da documentarsi attraverso l'iscrizione al Registro delle Imprese.

In caso di manifestazioni ricorrenti la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al punto precedente, resterà valida anche per le successive edizioni della medesima manifestazione.

ART.3 - GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

Il mercato ha luogo nel giorno di **domenica** salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In questo caso, di norma, il mercato non viene effettuato.

Rimane facoltà del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche, di autorizzare, con propria ordinanza, la conferma del mercato stesso.

Per iniziative manifestazioni straordinarie di promozioni commerciali o festività tipicamente locali che coinvolgeranno il Comune di Rogliano (CS), il Sindaco, con apposita ordinanza, sentite le Organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari con le stesse modalità (ivi compresa la procedura per la formulazione della graduatoria di cui al precedente Art.2).

Al fine di dare una corretta e puntuale informazione alla cittadinanza ed agli operatori commerciali, il Sindaco provvederà a rendere noto, con congruo anticipo, i giorni in cui si svolgeranno i mercati di recupero per festività riconosciute agli effetti di legge ed eventuali mercati straordinari.

L'orario di vendita è stabilito dalle **ore 8,00 alle 13,00**.

In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, sempre con apposita ordinanza, il Sindaco può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del mercato.

I titolari di concessione di posto banco possono accedere all'area di mercato a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita e devono occupare il proprio posto entro i 30 minuti successivi all'inizio dell'orario di vendita con l'obbligo di consentire entro quest'ultimo orario il passaggio degli operatori.

Gli operatori "spuntisti" che intendono partecipare alla assegnazione dei posti non occupati devono presentarsi entro i 30 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio di vendita per la firma dell'apposito registro.

L'area adibita a mercato deve essere completamente liberata pulita da ogni sorta di ingombro e rifiuto entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.

E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posto del banco di vendita assegnato prima del termine dell'orario di vendita, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e, salvo il caso di gravi intemperie (qualora il maltempo provochi l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato).

L'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito, ad eccezione dei casi di cui al punto precedente, comporta il rilievo di assenza ingiustificato a carico del commerciante.

Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio, prima dell'orario stabilito, gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito.

ART.4 - CONCESSIONE DEL POSTEGGI

Il rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione del posto banco vendita ha validità di 10 (dieci) anni.

La concessione del posto non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale o con uno o più rami di essa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 comma 9 della Legge n.18 del 11/06/99.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, effettuato nel rispetto delle norme previste dalla Legge 11/06/99 n.18, comporta su richiesta del subentrante, il trasferimento della concessione del posto banco.

In tale caso alla concessione di posto è attribuita la stessa data di scadenza della concessione in possesso del cedente.

Le concessioni sono assoggettate al pagamento della TOSAP.

Le tariffe sono determinate sulla base delle disposizioni legislative D.L. 507/93 modificato dal D.Lgs. 566/93, Art.45 comma - 1 -2 -3 -4 -5 -8 - e dal presente regolamento di mercato:

A- la tariffa base è di € 1,033 x mq. al giorno.

B- per le occupazioni non inferiori a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%.

C- la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione.

D- il mercato settimanale si svolge dalle ore 8,00 alle ore 13,00, pertanto le ore di effettiva

occupazione sono 5. Si applica la tariffa giornaliera di cui all'art. 45 comma 8 D.L. 507/93.

E- per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni nell'arco dell'anno l'Amministrazione

dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% con versamenti

quadrimestrali da pagare entro i primi trenta giorni di ogni quadrimestre.

F- per le occupazioni temporanee (*spuntisti*) la tariffa è determinata in € 1,033 fino a quando non

raggiungeranno le quindici presenze previste al precedente punto, per ottenere la riduzione del

50 %. La riscossione verrà fatta al momento della temporanea assegnazione da parte del

funzionario di Polizia Municipale in servizio.

G. La concessione cessa per rinuncia del titolare, o per revoca per motivi di pubblico interesse,

salvo il diritto di ottenere un altro posteggio ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge 18 /99.

ART.5 - CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Sindaco con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'ambito del territorio comunale.

ART.6 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente assegnato agli operatori ed indicato nella concessione di posteggio.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno e nel rispetto di quanto previsto al successivo Art.9 del presente regolamento. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli dovranno essere posteggiati in apposite aree idonee.

Nel caso di occupazione di una superficie aerea superiore a quella a terra, la merce eventualmente appesa, in esposizione, dovrà rimanere all'interno della linea perimetrale occupata dal banco sottostante. In ogni caso l'esercente dovrà sempre assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, sia lasciando libere le corsie appositamente create, sia provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.

Tutti gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

ART.7 - TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEGLI OPERATORI DEL MERCATO

Presso l'ufficio commercio del comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posto banco (pianta organica) con l'indicazione della superficie assegnata .

Ogni qualvolta si rendono disponibili posteggi all'interno del mercato, l'ufficio commercio del comune ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta organica e di comunicarlo alla Regione .

ART.8 - ASSENZE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI

TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

I concessionari di posto banco non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente Art.3, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. Il posteggio sarà assegnato ad altro operatore .

Il numero massimo delle giornate di mancato utilizzo del posteggio al fine della decadenza dello stesso è previsto in **nr. 18 Domeniche** annuali tale numero è comprensivo delle assenze per ferie ed di **nr. 5 Domeniche consecutive..**

Affinchè l'assenza non venga computata occorre presentare idonea documentazione entro i 30 giorni successivi all'assenza stessa e, comunque, deve essere determinata solamente per malattia, gravidanza , servizio militare , o per gravi motivi di famiglia.

Parimenti non è computata la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.

I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, nel rispetto della graduatoria di spunta, per la sola giornata, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo B che abbiano firmato, entro l'orario di cui all'Art.3,del presente regolamento, l'apposito registro finalizzato alla formazione della graduatoria medesima. Tale graduatoria è determinata dal numero di presenze maturate da ciascun operatore per singola autorizzazione.

L'operatore che nell'arco di un anno solare non ha maturato almeno una presenza si considera che abbia sospeso l'attività sul mercato e viene, pertanto, depennato dalla graduatoria.

Le presenze degli spuntisti, così come le assenze dei concessionari di posto banco, sono rilevate sul mercato da Agenti del Servizio di Polizia Municipale a mezzo compilazione di appositi prospetti. L'aggiornamento delle relative graduatorie è curato dall'Ufficio Commercio del comune.

In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recuperi di mercato non svolti, non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della "graduatoria di_spunta".

Nell'ambito del mercato ciascun operatore "spuntista" anche se titolare di più autorizzazioni, può ottenere una sola assegnazione temporanea di posto banco,

indicando l'autorizzazione alla quale dovrà farsi riferimento per il conteggio delle presenze.

L'operatore che non accetta il posto banco disponibile, che vi rinuncia dopo l'assegnazione o non lo scelga fra i primi tre posteggi liberi nel rispetto del percorso di cui al successivo punto, non sarà considerato presente ai fini dell'aggiornamento della "graduatoria di spunta".

Il punto di partenza, la direzione ed il percorso delle operazioni di spunta verranno definiti con disposizione del Sindaco,

Per l'assegnazione temporanea di posto banco di cui al presente articolo è richiesto il pagamento della tassa, prevista dalla Legge 507/93, corretta dal D.Lgs.566/93 e successive modifiche e integrazioni.

ART.9 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTO BANCO E MODALITA' DI VENDITA

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale e la concessione di posteggio ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Qualora l'amministrazione comunale fornisca agli operatori un'autorizzazione di tipo "A" riportante il numero del **punto vendita**, gli stessi avranno l'obbligo di esporlo in modo visibile.

L'operatore non può utilizzare più di un punto vendita contemporaneamente nel mercato .

L'operatore ha diritto a utilizzare il punto vendita per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti in appositi sacchetti forniti dall'Amministrazione e collocarli nei punti di raccolta individuati allo scopo.

Il punto vendita non deve rimanere mai incustodito.

E' vietato dividere il proprio punto vendita con altri commercianti.

L'occupante del posto banco assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di

fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posti banco, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Le tende di protezione dei banchi e delle attrezzature analoghe devono essere contenute entro i limiti del mercato e la parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo.

Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte, espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

E' vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori ed apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.

Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.

Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.

ART.10 - NORME IGIENICO SANITARIE

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme in materia di igiene e sanità degli alimenti ed alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Si richiamano, in particolare:

l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26.06.1995 e successive modificazioni e integrazioni;

il Testo Unico delle leggi sanitarie;

il regolamento comunale d'igiene;

il regolamento comunale di igiene veterinaria;

la Legge n.283 del 30.04.62 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 26.03.80 n.327. In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

ART.11 POSTI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

La concessione dei posti ai produttori agricoli, così come individuati dalla Legge Regionale n.18 del 11.06.1999 può essere:

- permanente, qualora sia relativa all'intero anno solare;
- stagionale, qualora si limiti ad uno o due periodi nell'anno, ma complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

Le concessioni permanenti stagionali hanno validità decennale. Durante tale arco di tempo dovrà essere mantenuta in capo al soggetto, in qualità di “ produttore “ l'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n.59 del 09.02.1953. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posto nel mercato.

Il numero delle presenze e delle assenze effettuate da ciascun produttore e rilevato sul mercato da agenti del Servizio di Polizia Municipale.

ART.12 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ogni qualvolta si rendano disponibili posti riservati ai produttori agricoli si provvederà a darne comunicazione agli altri produttori assegnatari ed ai frequentatori occasionali privi di concessione.

Le eventuali domande presentate saranno esaminate nel rispetto dei criteri sotto indicati in ordine di priorità:

POSTI PERMANENTI (intero anno solare):

- a) titolare di concessione decennale di posto permanente (a parità di condizione si darà priorità alla maggiore anzianità di "frequenza al mercato" - migliona;
- b) titolare di concessione decennale stagionale (a parità di condizione si darà priorità alla maggiore anzianità di “frequenza al mercato”);
- c) frequentatori occasionali (privi di concessione) nel rispetto della graduatoria delle presenze al mercato;
- d) altri richiedenti non frequentatori del mercato nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (numero di registrazione dell'Ufficio Protocollo comunale).

Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), a parità di condizioni sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ad avvenuta applicazione dei suddetti criteri, i posteggi eventualmente rimasti liberi verranno assegnati, anche ai non frequentatori, previo avviso pubblico all'Albo Pretorio e affissione di manifesti, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

POSTI STAGIONALI (non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni):

a) titolare di concessione decennale stagionale (a parità di condizione si darà priorità alla maggiore anzianità di "frequenza al mercato" - miglìoria;

b) frequentatori occasionali.(privi di concessione) nel rispetto della graduatoria delle presenze al mercato;

c) altri richiedenti non frequentatori del mercato nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande;

Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c) a parità di condizioni sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ad avvenuta applicazione dei suddetti criteri, i posti eventualmente rimasti liberi verranno assegnati anche ai non frequentatori del mercato, previo avviso pubblico all'Albo Pretorio e affissione di manifesti, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART.13 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

I posti dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a produttore agricolo in possesso di certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune dove si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, che abbia firmato, entro i 45 minuti successivi all'orario di vendita stabilito per gli operatori del mercato, l'apposito registro finalizzato alla formazione della graduatoria delle presenze occasionali dei produttori. Tale graduatoria è determinata dal numero di presenze maturate da ciascun produttore e sarà periodicamente aggiornata dal Servizio interventi Economici o Ufficio Commercio.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili, devono essere osservate anche dai produttori agricoli che occupano i posti loro riservati secondo quanto previsto dalla legge n.59 del 09.02.193.

ART.14 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da € 100,00 a € 600,00.

Due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali e regionali, ripetute nell'arco di due anni, possono comportare l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio fino ad un massimo di n.04 (quattro) giornate di mercato, da computarsi ai fini del conteggio delle assenze.

ART. 15 COMITATO CONSULTIVO DEL MERCATO SETTIMANALE

Il Comune potrà avvalersi, per consultazioni specifiche relative a problemi organizzativi del mercato settimanale, di una Commissione Consultiva che collabora con l'amministrazione comunale al buon

funzionamento del mercato stesso e potrà esprimere pareri e proposte inerenti il mercato.

La Commissione Consultiva verrà costituita con elezione diretta, tramite schede con voto segreto, da parte dei titolari di posteggio e degli "spuntisti".

Verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, ed in caso di parità, coloro che hanno maggior anzianità di presenza sul mercato.

La Commissione è così composta:

- n.03 rappresentanti dei concessionari di posteggio del mercato, di cui almeno uno alimentarista;
- n.01 rappresentante dei produttori agricoli;
- n.01 rappresentante degli "spuntisti";

Fanno parte della Commissione Consultiva un rappresentante per ogni Associazione di Categoria del commercio su aree pubbliche. La Commissione dura in carica quattro anni.

ART.16 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO E DEI SERVIZI ACCESSORI

La gestione del mercato e dei servizi accessori, del mercato settimanale può essere affidata a terzi esperti del settore, mediante apposita convenzione.

Schema di Convenzione

COMUNE DI ROGLIANO

Oggetto: Convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8° D.Lgs. 507/93 e del D.Lgs. 566/93, e successive modifiche.

L'anno..... Il giorno..... del mese.....

Visto il provvedimento N°... del..... con il quale il Sig. nato a

..... il è stato autorizzato ad occupare il suolo pubblico identificato col n..... delle dimensioni di ml..... x Sup. mq..... in Via..... esclusivamente nel giorno di mercato che si tiene, con carattere ricorrente, ogni domenica;

Che il suolo pubblico è, pertanto, occupato solo nelle ore di mercato, dalle ore 7:30 alle ore 13:30;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 45 comma 8° D. Lgs. 507/93, al fine dell'applicazione della tariffa ridotta al 50%;

- **Vista** la Circolare Ministero delle Finanze N.13/E del 25 marzo 1994;
- **Visto** il parere favorevole del responsabile del servizio interessato;
- **Visto** il parere favorevole delle associazioni di categoria;
- **Visto** il Regolamento Comunale del mercato domenicale;

SI CONVIENE CHE :

Il Sig....., come sopra generalizzato, dovrà provvedere al versamento della T.O.S.A.P. anticipatamente, nei primi 30

giorni di ogni quadrimestre. La tassa è determinata in base alle tariffe vigenti e alle disposizioni adottate.

L'importo versato non verrà restituito nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia durata inferiore a quella autorizzata. Nel caso di mancato versamento nei termini suindicati si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 53 D. lg. 507/93.

La presente convenzione ha la durata di anni 10 e si intende prorogata tacitamente qualora persistono le condizioni per la sua applicazione (ricorrenza dell'applicazione) o non intervengano modifiche Legislative in materia, ovvero non venga revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione stessa.

PER IL COMUNE DI ROGLIANO

L'OPERATORE

